

**ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
SUL SITO WEB ISTITUZIONALE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

**In esecuzione dell'Ordinanza n. 3199 pubblicata il 13 Giugno 2023 del TAR
per il LAZIO – ROMA**

Sez. III Q –relativa al ricorso RG. n. 14200/2022

PER: VINCAL SRL, (di seguito anche solo VINCAL) P.IVA 06991810588 corrente in Roma Via di Portonaccio n.13 che agisce in persona del suo legale rappresentante pro tempore ALESSANDRO CALVARIO, ed elettivamente domiciliata alla Via Orazio n. 3, *(con recapito ai fini delle notificazioni e comunicazioni da intendersi anche quelle successive all'instaurazione del presente giudizio ma aventi solo natura processuale e non natura amministrativa e/o finanziaria al n. fax 06.92912718 indirizzo di posta elettronica certificata: postacertificata@pec.studiolegalemaldera.it)* presso lo studio dell'Avv. PAOLO MALDERA (C.F. MLDPLA81M26H501A), che la rappresenta e difende giusto mandato in uno al presente ricorso al TAR.

CONTRO

MINISTERO DELLA SANITA' in persona del suo Ministro e rappresentante p.t. corrente in ROMA ma elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'AVVOCATURA DELLO STATO presso la nota sede di VIA DEI PORTOGHESI n. 12. (RESISTENTE)

E CONTRO

REGIONE MARCHE in persona del Presidente pro-tempore Regione MARCHE, corrente in Ancona (60125), Via Gentile da Fabriano n. 9 (CONTROINTERESSATO)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del D.M. del 6/07/2022 pubblicato su G.U. il 15/09/2022 recante titolo “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018*”;
- del D.M del 6/10/2022 pubblicato su G.U. il 26/10/2022 recante titolo “*Linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano*” da attuarsi entro il 14/12/2022 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 26 ottobre 2022, n. 251 Ministero della Salute|Decreto ministeriale|6 ottobre 2022 Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018).
- di tutti gli atti connessi e presupposti, consequenziali all’applicazione della normativa del cosiddetto PAY BACK alle AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICALI e in particolare in capo alla RICORRENTE

E, IN PARI TEMPO

- declaratoria di incostituzionalità della normativa presupposta all’applicazione del PAY BACK alla luce delle motivazioni esposte nel presente ricorso, nonché per la violazione dei principi di diritto comunitario per come dettagliato al punto di ricorso in merito alle violazioni di cui all’art. 18 del D.L. 9/08/2022 convertito con modificazioni in L. 142 del 21/09/2022 con decorrenza dal 22/09/2022, nonché per tutti gli atti esecutivi e applicativi sopra indicati, ovvero altri anche non conosciuti

* * *

- La società deducente ha adito l’Ecc.mo Tar del Lazio con ricorso tempestivamente notificato e iscritto a ruolo al n. 14200/2022 avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 di adozione delle Linee Guida

propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

- Considerate le peculiarità del caso di specie, che vede coinvolte tutte le società produttrici/distributrici di dispositivi medici che operano nel territorio italiano e la conseguente impossibilità di individuare i potenziali controinteressati, la società istante formulava istanza all'Ill.mo Sig. Presidente del TAR Lazio, sezione Terza Quater, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso e dell'eventuale provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 150 c.p.c., e dell'art. 41, c. 4, c.p.a..

-Con Ordinanza n. 3199/2023 pubblicata il 13 giugno 2023, il Presidente del TAR Lazio, sezione Terza Quater, che in copia conforme si notifica in uno alla presente istanza ed a cui si rinvia, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami fissando le modalità di esecuzione della predetta integrazione del contraddittorio.

- che è interesse dell'istante dare impulso a quanto ivi statuito, con la precisazione che – come disposto dall'On.le TAR – detta pubblicazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione;

SI INVITA

il MINISTERO della SALUTE in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni, a dare solerte e piena esecuzione a quanto disposto nell'Ordinanza n. 3199/2023 pubblicata il 13 giugno 2023, il Presidente del TAR Lazio, sezione Terza Quater attraverso le prescritte modalità:

In particolare, **SI INVITA:**

in ottemperanza all'autorizzata notifica per pubblici proclami semplificata, a dare esecuzione, in conformità alla predetta Ordinanza, alla pubblicazione di un **avviso sul sito web istituzionale Ministero della Salute** entro 30 giorni dalla ricezione della presente dal quale risultino gli elementi sopra citati, ovvero (descritti in grassetto):

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;**
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;**
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;**
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;**
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.**

Le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Le Amministrazioni resistenti:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento avvenuta il 16 giugno 2023, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Tale pubblicazione - che qui si invoca - dovrà essere eseguita dal Ministero della Salute nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente.

Fermo restando che i Preg.issimi Destinatari sono a conoscenza di tutti i documenti ed atti processuali, **si notificano e si trasmettono**, in uno alla presente ed in ottemperanza al citato Decreto, i seguenti atti:

- 1) copia conforme del ricorso introduttivo;
- 2) copia conforme del ricorso per motivi aggiunti;
- 3) copia conforme dell'Ordinanza Tar Roma, sez.III quater n. 3199/2023.

Salvis juribus.

Roma, li 16 giugno 2023.

Avv. Paolo Maldera